

DELIBERAZIONE 11 MARZO 2025

82/2025/E/COM

**APPROVAZIONE DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI DUE IMPRESE REGOLATE,
IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI IMPEGNI DI CUI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 93/2011**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1331^a riunione dell'11 marzo 2025

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) e sue modifiche e integrazioni;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: DPR 244/01);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante in Allegato A il "Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Guardia di Finanza" (di seguito: Protocollo di Intesa);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 598/2023/E/com recante "Modifiche al regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Regolamento sanzioni e impegni) che ha modificato il regolamento adottato con deliberazione 243/2012/E/com e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2024, 547/2024/A con cui è stato approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2025.

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie;
 - all'articolo 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- l'articolo 8 del DPR 244/01 stabilisce che, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge 481/95, il Collegio dell'Autorità può disporre, a norma del richiamato articolo 2, comma 12, lettera g), della medesima legge, accessi e ispezioni necessari ad accertare le modalità di svolgimento dei servizi rientranti nella propria competenza e a verificare l'adempimento degli obblighi dei soggetti esercenti i servizi medesimi;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 ha introdotto, al comma 3, l'istituto degli impegni nell'ambito dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, fissando alcune regole fondamentali e ha attribuito all'Autorità medesima, al comma 6, il potere di regolamentare le modalità procedurali per la valutazione degli impegni;
- in attuazione di ciò l'Autorità con deliberazione 243/2012/E/com ha adottato il Regolamento sanzioni e impegni, successivamente modificato da ultimo con deliberazione 598/2023/E/com;
- l'articolo 23 del Regolamento sanzioni e impegni prevede che il Collegio valuti se la proposta di impegni, presentata nell'ambito di un procedimento sanzionatorio, sia utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate; in caso di giudizio positivo, con proprio provvedimento, il Collegio approva e rende obbligatori per il proponente gli impegni e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione;
- il successivo articolo 24 del Regolamento sanzioni e impegni prevede che, qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il provvedimento finale di approvazione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti fornite dal proponente, l'Autorità riavvii il procedimento sanzionatorio all'esito del quale è possibile irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
- la Direzione Sanzioni e Impegni ha richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement l'effettuazione di due verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese regolate, individuate tra quelle che, nell'ambito di procedimenti

sanzionatori avviati dall’Autorità, hanno presentato proposte di impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni violate, approvate e rese obbligatorie dall’Autorità con proprio provvedimento;

- le verifiche ispettive, che proseguono analoghe campagne di ispezioni effettuate negli scorsi anni, hanno lo scopo di accertare il rispetto, in periodo successivo all’approvazione degli impegni, degli obblighi già oggetto di contestazione, degli obblighi derivanti dagli impegni medesimi, nonché la completezza, esattezza e rappresentatività delle informazioni sulle quali si fondano i provvedimenti di approvazione degli stessi.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare due verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese regolate, individuate dalla Direzione Sanzioni e Impegni tra quelle che, nell’ambito di procedimenti sanzionatori avviati dall’Autorità, hanno presentato proposte di impegni utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni violate, successivamente approvate e rese obbligatorie dall’Autorità con proprio provvedimento;
- le verifiche ispettive possano essere svolte, congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa

DELIBERA

1. di approvare l’effettuazione di n. 2 (due) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese regolate che hanno presentato proposte di impegni approvate e rese obbligatorie ai sensi dell’articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 19, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, ora articolo 23, comma 3, dell’Allegato A alla deliberazione 598/2023/E/com, da effettuare entro il 31 dicembre 2025, secondo le modalità definite nel documento “Verifiche ispettive nei confronti di due imprese regolate in materia di impegni: oggetto e modalità di effettuazione” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le verifiche ispettive siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi agli esercenti interessati, di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);

4. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2.;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2025;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 marzo 2025

PRESIDENTE
Stefano Besseghini